

ALLEGATO "A" ALLA RACC. N. 4845

FONDAZIONE ANTONIO MADONNA ETS

STATUTO

- Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
- Art. 2 - Finalità Istituzionali
- Art. 3 - Attuazione delle finalità
- Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse
- Art. 5 - Patrimonio
- Art. 6 - Fondatore Promotore
- Art. 7 - Sostenitori
- Art. 8 - Esercizio finanziario, scritture contabili e libri
- Art. 9 - Organi della Fondazione
- Art. 10 - Presidente e Vice Presidente vicario
- Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Segretario
- Art. 13 - Comitato Tecnico Scientifico
- Art. 14 - Organo di controllo e revisione dei conti
- Art. 15 - Trasformazione, scioglimento e fusione
- Art. 16 - Clausola di rinvio
- Art. 17 - Norma Transitoria

FONDAZIONE ANTONIO MADONNA ETS

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita per volontà di Antonio Madonna la Fondazione denominata "FONDAZIONE ANTONIO MADONNA ETS", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore).
2. La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore ed assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Tale denominazione non può essere modificata.
3. La Fondazione ha sede legale ed operativa in Vicovaro (Roma) in Via Carignano 1, e sede secondaria in Casagiove (Caserta) in Via L. Castiello 48.
4. La Fondazione può istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero.
5. La durata della Fondazione è illimitata.
6. La fondazione acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore e la denominazione di ente "non commerciale".

Art. 2 - Finalità Istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro.
2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di rispondere con efficacia ai bisogni delle persone con preminenza ai giovani. Tali scopi vengono perseguiti mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017):
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3. La fondazione opera principalmente nei seguenti settori:

A. Servizi e assistenza sociale: con principale riferimento ai minori promuovendo e sostenendo attività ed eventi di assistenza sanitaria e sociale, istruzione, formazione, solidarietà sociale, educazione civica, esperienza culturale, valorizzazione della persona e cultura della legalità;

B. Tutela e protezione dell'ambiente: promuovendo interventi, eventi, servizi e studi finalizzati ad assicurare la sostenibilità ambientale, a conservare la natura e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

C. Ricerca scientifica: promuovendo ricerca, studi e diffusione della conoscenza nel campo della fisica teorica e studio dell'universo, erogando anche risorse per borse di studio, premi e per sostenere altre iniziative.

Art. 3 - Attuazione delle finalità

1. Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari, nei limiti consentiti dalle norme in materia.

2. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali indicate (art.2), se non quelle ad esse direttamente connesse, strumentali, secondarie e/o accessorie alle stesse. Nel rispetto della normativa di riferimento, potrà svolgere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

a. svolgere le proprie le proprie attività sia autonomamente sia in collaborazione con altre associazioni, fondazioni o soggetti economici operanti nei settori sopra riportati, sia concedendo il patrocinio ad iniziative coerenti con i suoi scopi statutari.

b. ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti

promotori di, o interessati a sostenere, progetti relativi alle attività di cui sopra;

c. promuovere le proprie finalità presso privati e Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali conseguendo sostegno e contribuzioni;

d. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. In via esemplificativa e non tassativa, sono indicate di seguito attività accessorie e strumentali connesse alle attività primarie ed alle finalità istituzionali che la Fondazione può svolgere:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via non esaustiva, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di superficie, la locazione, l'assunzione in concessione o il comodato di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, o posseduti a qualsiasi titolo;

c. promuovere le proprie attività nella società e presso le istituzioni nazionali ed internazionali;

d. intraprendere attività strumentali allo scopo istituzionale per incrementare nel tempo il proprio patrimonio e risorse economiche;

e. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici;

f. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

g. promuovere ed organizzare manifestazioni, inviti a scienziati, convegni, workshops, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

h. erogare premi e borse di studio;

i. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

j. svolgere, in supporto al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi e della diffusione a mezzo world wide web;

k. promuovere, costituire e/o concorrere a costituire, sempre in via accessoria e strumentale, in via diretta o indiretta, enti di ogni tipo, anche società di persone, di capitali e cooperative, nonché partecipare in o concludere accordi con soggetti, pubblici e privati, ovvero costituire e gestire imprese con scopi connessi e accessori rispetto alle

proprie finalità, purché nei limiti consentiti della normativa in materia;

l. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

m. conseguire abilitazioni ed iscrizioni in albi, registri necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Tutte le attività della Fondazione dovranno essere realizzate secondo criteri di sana gestione delle risorse umane e finanziarie.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della fondazione è composto da:

1) fondo di dotazione, rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale del valore di euro 30.000 (trentamila), versato dal Fondatore che potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore o dai Sostenitori o comunque da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

b) beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione

2) fondo di gestione, costituito da entrate provenienti:

c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

d) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

e) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato nazionale o Stati esteri, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

f) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

g) dai ricavi delle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017), e di quelle secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017;

h) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, al fondatore, amministratori, lavoratori e collaboratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 - Fondatore Promotore

È Fondatore Promotore unico della Fondazione il sig. Antonio Madonna che ne ha costituito il fondo di dotazione iniziale.

Art. 7 – Sostenitori

1. Possono essere nominati Sostenitori, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a. Enti pubblici e privati
- b. Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che, avendo dato garanzia di appropriati livelli di qualità morali ed affidabilità e condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al patrimonio con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

3. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni;

4. I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

5. Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento nell'effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;
- b. condotta incompatibile o contraria agli impegni presi.

6. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- d. modifiche delle finalità sociali.

7. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione in nessun caso.

Art. 8 - Esercizio finanziario, scritture contabili e libri

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

3. Al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 4, del Codice del terzo settore, la Fondazione deve tenere le scritture

contabili in conformità alle disposizioni dell'art. 2214 c.c.

4. La Fondazione deve tenere inoltre:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione equivalente al libro dei verbali del CdA;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- c) il libro dei Sostenitori.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente
- b. il Vicepresidente ove istituito;
- c. il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- d. Il Segretario
- e. il Comitato Scientifico ove istituito;
- f. l'Organo di controllo e Revisore dei Conti.

Art. 10 - Presidente – Vice Presidente vicario

1. A partire dall'atto di costituzione della Fondazione la funzione di Presidente è svolta a vita dal "fondatore promotore".
2. In seguito alla presidenza del "fondatore promotore" il ruolo di Presidente della Fondazione è assunto da una persona di particolare rilievo morale e culturale su deliberazione del CdA e durerà in carica per cinque anni, salvo fino a revoca o dimissioni.
3. Al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
4. Al Presidente della Fondazione è consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva ovvero in una seduta appositamente convocata.
5. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti a un Vice Presidente, provvisoriamente nominato dal Presidente tra i membri del CdA esclusivamente per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
7. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Fondazione.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di cinque.
2. I membri del CdA restano in carica cinque anni (5 anni) , salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono

contemporaneamente, alla scadenza naturale del Cda di cui fanno parte.

3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo riconosciuto dal CdA, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio stesso.

In caso di decadenza o altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il CdA provvede alla cooptazione di un nuovo membro, nel rispetto dei criteri di designazione previsti. La nomina è efficace previa ratifica nella prima riunione utile del CdA, e il Consigliere cooptato resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri membri.

Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo CdA spetta al Presidente, che provvede entro trenta giorni dalla vacanza.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni, se non diversamente specificato, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. In caso di decisioni inerenti alle modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio nonché la fusione in o con altri enti ETS, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del CdA.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed, in particolare, provvede alle seguenti funzioni che non possono essere delegate:

- a) approvare il bilancio di esercizio e bilancio sociale ove richiesto per legge;
- b) approvare il Regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione (se emesso) e le sue eventuali modifiche;
- c) deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alla finalità
- d) deliberare lo scioglimento o la fusione della Fondazione nonché la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- e) predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- f) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- g) deliberare sull'eventuale trasferimento di risorse tra il fondo di dotazione e il fondo di gestione, nel rispetto delle finalità della Fondazione e dei vincoli di destinazione dei fondi;
- h) deliberare sulla destinazione e sull'utilizzo delle rendite derivanti dal patrimonio o degli utili di attività, stabilendo la quota da destinare alle attività istituzionali, agli accantonamenti o ad altri impieghi consentiti dallo statuto;

- i) aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;
- j) determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione;
- k) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- l) eleggere il Presidente della Fondazione;
- m) nominare il segretario, tesoriere e organo di controllo, determinandone funzioni e durata dell'incarico;
- n) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- o) ratificare i provvedimenti assunti in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali;
- p) stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la promozione dell'attività istituzionale della stessa.
- q) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 7 possono divenire Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- r) conferire speciali incarichi ai singoli membri del CdA ed eventualmente prevedere un compenso;
- s) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno il Presidente.

8. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il CdA può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate per partecipare alle riunioni dello stesso o per svolgere specifici incarichi ad essi attribuiti.

9. I Consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il CdA può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate per partecipare alle riunioni dello stesso o per svolgere specifici incarichi.

10. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che il Presidente della riunione accerti l'identità degli intervenuti, presieda lo svolgimento della riunione e proclami i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12. Il verbale della riunione del CdA è redatto dal segretario della riunione a tal fine nominato ad inizio della stessa su proposta del Presidente.

13. Le deliberazioni del CdA devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, trascritto in ordine cronologico su apposito libro verbali del Consiglio.

Art. 12 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto a meno che non sia membro nominato dello stesso.

2. Il Segretario:

- a) è a capo della struttura operativa della Fondazione
- b) provvede all'istruzione delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o, nei casi previsti dallo statuto al Presidente.
- c) collabora con il Presidente per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico (se istituito) nonché per la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

Art. 13 - Comitato Tecnico Scientifico

1. Può essere istituito un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 5 , scelti e nominati dal CdA tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Art. 14 - Organo di controllo e revisione dei conti

1. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, scelto e nominato inizialmente dal Fondatore Promotore, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

2. L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

3. L'organo di controllo, nella funzione di revisore dei conti, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

4. Il Revisore dei conti resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art. 15 - Trasformazione, scioglimento e fusione

1. Per volontà del Fondatore è esclusa la trasformazione della Fondazione in altro ente ETS o in altre entità esterne al terzo settore.

2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il

patrimonio verrà devoluto, sentito il Fondatore Promotore e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore, individuati dal CdA, con finalità analoghe a quelle della Fondazione in particolare operanti nei tre settori descritti nell'Art. 2 comma 3 del presente statuto. Il CdA individuerà gli Enti nazionali od esteri e le quote devolute in accordo alla volontà del Fondatore Promotore.

3. La Fondazione, previa consultazione del Fondatore Promotore, può fondersi o confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe. Tale operazione dovrà garantire la visibilità e il mantenimento della denominazione della Fondazione e la continuità delle sue attività e della sua missione istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato e il D.Lgs. 117/2017..

Art. 17 - Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Firmato:

MADONNA Antonio

PASCULLI Antonio

FALCONI Maria Grazia

DI BARI Lucrezia

STALTARI Antonella

ALBERTO CHIOSI NOTAIO